



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Giovanni Fanticini – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

AGOSTO - SETTEMBRE 2023



Settore Civile

(a cura di Giovanni Fanticini)

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Sezioni Unite Civili, ordinanza interlocutoria n. 26693 del 18 settembre 2023, Presidente B. Virgilio, Relatore C. Marotta

DISCIPLINARE MAGISTRATI. Sanzione della rimozione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 109 del 2006 - Possibilità di graduare la sanzione da applicare in considerazione dell'offensività della condotta - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale.

Le Sezioni Unite Civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 97, 105 e 117, comma 1 (in relazione all'art. 8 CEDU), Cost. – dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 c.p., senza prevedere che sia comunque rimessa all'organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 23788 del 4 agosto 2023, Presidente M. Cristiano, Relatore P. Vella

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI. Amministrazione straordinaria - Diritti di imbarco - Addizionale comunale sui diritti di imbarco ex art. 2, comma 11, l. n. 350 del 2003 - Natura tributaria - Esclusione ex art. 39-bis, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007 - Questione di legittimità costituzionale.

La Sezione Prima civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nella parte in cui esclude la natura tributaria delle obbligazioni derivanti dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI DI ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Prima Presidente (M. Cassano), decreti del 18 settembre 2023

INTERESSI. Interessi maggiorati (o “super-interessi”) ex art. 1284, comma 4, c.c. - Portata e ambito applicativo della norma - Esplicita statuizione del titolo esecutivo giudiziale - Necessità o automatica applicazione dei “super-interessi”.

La Prima Presidente, ai sensi dell’art. 363-*bis* c.p.c., ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite sulle seguenti questioni pregiudiziali (riguardanti, tra l’altro, la portata e l’ambito applicativo dell’art. 1284, comma 4, c.c.), non pienamente risolte dalla giurisprudenza di legittimità e richiedenti un «*intervento nomofilattico chiarificatore in funzione della interpretazione uniforme delle norme*»:

«se il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., sia applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale [Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788-01] o anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle [Sez. 3, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489-01]»;

«se l’art. 429, comma 3, c.p.c. – nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi «gli interessi nella misura legale», oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito – costituisca norma speciale rispetto all’art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all’art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e, così, “gli interessi legali maggiorati” (o “super-interessi”) a far data dalla domanda giudiziale»;

«se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo».

Prima Presidente (M. Cassano), decreto del 19 settembre 2023

GIUDIZIO DI CASSAZIONE. Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-*bis*

**c.p.c. - Consigliere delegato alla formulazione della proposta di definizione -
Composizione del Collegio giudicante come relatore - Incompatibilità.**

La Prima Presidente, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite su un ricorso che presenta la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l'istituto, di nuovo conio, *ex art. 380-bis c.p.c.* (che assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nell'organizzazione della Corte di cassazione) e incidente sul principio di imparzialità del giudice: *«se, nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante».*

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 24275 del 9 agosto 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore G. Mercolino

STRANIERI. Decreto di espulsione o di convalida del trattenimento - Ricorso per cassazione - Soggetto legittimato a contraddire - Individuazione.

In tema di ricorso per cassazione, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'individuazione del soggetto legittimato a contraddire nel giudizio avente ad oggetto i provvedimenti adottati dal Giudice di pace in sede di opposizione al decreto di espulsione o di convalida del trattenimento dello straniero.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 26422 del 13 settembre 2023, Presidente F. Manna, Relatore C. Besso Marcheis

VIOLAZIONE DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE. Controversia relativa a materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Criteri stabiliti dai Regolamenti (UE) n. 44 del 2001 e n. 1215 del 2012 - Applicabilità.

La Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, che si presenta di massima di particolare importanza: se spetta alla giurisdizione del giudice italiano la controversia in cui una società straniera, non appartenente a uno Stato dell'Unione europea, sia stata convenuta in giudizio da una società italiana e, in particolare, se la giurisdizione va accertata sulla base dei criteri della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 oppure in base ai criteri fissati dai regolamenti eurounitari, assumendo all'uopo rilievo l'art. 3, comma 2, della l. n. 218 del 1995, dovendosi in particolare stabilire se il rinvio operato da tale norma all'indicata Convenzione, sia o meno "chiuso" rispetto alle modifiche a quest'ultima apportate dal regolamento n. 44 del 2001 e, successivamente, dal regolamento n. 1215 del 2012.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 23018 del 28 luglio 2023, Presidente R. Frasca, Relatore E. Iannello

ACQUE. Giudizi di risarcimento del danno - Tribunale Regionale delle Acque pubbliche - Criterio di riparto della competenza rispetto al giudice non specializzato - Individuazione - Contrasto.

La Sezione Terza civile, in tema di domanda di risarcimento dei danni subiti dal proprio fondo a causa dell'incendio propagatosi da un canale di proprietà e gestito da un consorzio di bonifica, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 140, lett. e), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulla quale esiste un contrasto che – fermo l'ossequio formale all'insegnamento già espresso da Cass. S.U. n. 1066 del 2006 – si incentra sull'individuazione della competenza rispetto a quelle situazioni nelle quali la derivazione delle conseguenze dannose sia ricondotta a mera incuria colpevole, od a comportamenti omissivi della pubblica amministrazione, che non implicino scelte discrezionali, neppure implicite, nella gestione delle acque, ovvero potendosi postulare una lettura della richiamata disposizione attributiva della competenza in senso ampio, che non si fondi sul criterio di imputazione della responsabilità.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 27483 del 27 settembre 2023, Presidente G. Raimondi, Relatore G. Cinque

LICENZIAMENTI. Ricezione della intimazione di licenziamento - Stato di incapacità naturale processualmente dimostrato - Superamento della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione che si presenta di massima di particolare importanza, in relazione ad una ipotesi concernente la ricezione dell'intimazione di licenziamento: «*se uno stato di incapacità naturale, processualmente dimostrato e non contestato, sussistente nel momento in cui l'atto sia giunto all'indirizzo, rilevi ai fini del superamento, da parte del destinatario, della presunzione di conoscenza ex art. 1335 cc in quanto incidente sulla possibilità di averne notizia, senza sua colpa*».

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 27514 del 27 settembre 2023,
Presidente F. A. Genovese, Relatore A. Pazzi*

PROCEDIMENTO CIVILE. Figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti - Contributo di mantenimento - Procedimenti relativi - Sospensione dei termini processuali ex art. 92, comma 1, del r.d. n. 12 del 1941 - Applicabilità.

La Sezione Prima civile, con riferimento alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, sulla cui soluzione si è altresì determinato un contrasto a seguito della recente Cass. n. 18044 del 2023: se – ferma la differenza di diritto interno tra l'istituto degli alimenti e la funzione anche lata di obbligazione alimentare – sia possibile ipotizzare una loro convergenza all'interno di una complessiva nozione di obbligazioni alimentari nell'ambito del diritto di famiglia e, in particolare, se una simile operazione sia condivisibile ai fini del regime della sospensione dei termini processuali; dovendosi altresì affrontare la questione se l'eventuale conferma dell'orientamento interpretativo di diritto interno adottato tradizionalmente dalla S.C. sia compatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con il contenuto del Regolamento CE n. 4/2009.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 27681 del 29 settembre 2023,
Presidente G. Travaglino, Relatore P. Spaziani*

SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Istanza di correzione di errore materiale - Rigetto - Pronuncia sulle spese - Ammissibilità.

La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza, nonché oggetto di contrasto: se, in tema di procedimento di correzione di errori materiali, ove la parte non ricorrente si costituisca e resista all'istanza di correzione, così contrapponendo il proprio interesse a quello proprio della parte ricorrente, si configuri, all'esito del giudizio, una situazione di soccombenza che impone al giudice di provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 24275 del 9 agosto 2023, Presidente A. Valitutti, Relatore G. Mercolino

STRANIERI. Decreto di espulsione o di convalida del trattenimento - Ricorso per cassazione - Soggetto legittimato a contraddire - Individuazione.

In tema di ricorso per cassazione, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'individuazione del soggetto legittimato a contraddire nel giudizio avente ad oggetto i provvedimenti adottati dal Giudice di pace in sede di opposizione al decreto di espulsione o di convalida del trattenimento dello straniero.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 25973 del 6 settembre 2023, Presidente Relatore M. Meloni.

PROCEDIMENTO CIVILE. Opposizione a decreto ingiuntivo - Frazionamento della domanda giudiziale - Abuso dello strumento processuale - Conseguenze - Questione rilevante e contrasto.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e abuso dello strumento processuale, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza della questione e il contrasto esistente in tema di frazionamento della domanda giudiziale fra Cass. a SS.UU. n. 23726/2007 e la più recente pronuncia n. 8184 del 2023, nella quale si è rilevato che le conseguenze derivanti da detto frazionamento non possono sanzionarsi con l'inammissibilità del ricorso, essendo illegittimo non lo strumento adottato, ma la modalità della sua utilizzazione, e dovendo piuttosto procedersi all'eliminazione degli effetti distorsivi conseguenti.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 27182 del 22 settembre 2023, Presidente C. De Chiara, Relatore R.E.A. Russo.

FALLIMENTO. Subentro del curatore nel contratto preliminare - Cancellazione di ipoteca e ammissione, in privilegio, del creditore ipotecario al concorso sul prezzo pagato - Eventuale irreperibilità dell'acconto versato - Pregiudizio di fatto per il creditore.

In tema di fallimento, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa al subentro del curatore nel contratto preliminare, dovendosi chiarire se la cancellazione delle ipoteche e l'ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato, sull'intero prezzo pagato, comporti o meno pregiudizio di fatto per il creditore ipotecario in ragione della eventuale non reperibilità, nell'attivo fallimentare, dell'acconto versato al venditore ancora *in bonis*.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 26065 del 7 settembre 2023,
Presidente A. Carrato, Relatore C. Besso Marcheis*

DIRITTI REALI. Costituzione di servitù di passaggio esclusivo - Ammissibilità - Successiva costituzione di servitù di passaggio a favore di terzi - Vincolo di destinazione - Art. 1379 c.c. - Violazione.

In tema di servitù, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa all'ammissibilità (o inammissibilità) della costituzione di una servitù di passaggio c.d. di "uso esclusivo" (qualificantesi come "servitù personale od irregolare"), con riferimento, peraltro, all'imposizione del vincolo di destinazione e all'ambito di applicabilità dell'art. 1379 c.c.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 26217 dell'8 settembre 2023,
Presidente M. Mocci, Relatore C. Besso Marcheis*

OBBLIGAZIONI. Azione di indebito arricchimento - Proponibilità nei confronti di un terzo - Presupposti - Residualità - Necessità.

In tema di obbligazioni, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione afferente ai presupposti dell'azione di arricchimento senza causa e, in particolare, al suo carattere residuale rispetto all'azionabilità di una azione di risarcimento del danno nei confronti di un terzo.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 26286 dell'11 settembre 2023,
Presidente R.M. Di Virgilio, Relatore C. Besso Marcheis*

VENDITA. Vendita di "aliud pro alio" - Fornitura di parapetto - Certificazione di conformità alla norma En ISO 14122-3 - Necessità - Esclusione.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se, nel caso di fornitura di un parapetto autoportante, sia necessaria una certificazione esterna, da parte di un soggetto a ciò abilitato, di conformità alla norma EN ISO 14122-3, ovvero se sia sufficiente che il produttore indichi la conformità a tale norma e, nel caso di risposta positiva, se tale mancanza comporti o meno una vendita c.d. *aliud pro alio*.

*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 26643 del 15 settembre 2023,
Presidente R.M. Di Virgilio, Relatore C. Besso Marcheis*

VENDITA. Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente - Conseguenze per il promissario acquirente detentore della cosa promessa - Caparra - Danno per detenzione senza titolo - Cumulabilità.

In tema di risoluzione del contratto preliminare con effetti anticipati, la Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla possibilità, in caso di inadempimento del promissario acquirente, di cumulare il danno di cui alla penale contrattuale con quello causato dalla detenzione senza titolo dell'immobile.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 23891 del 4 agosto 2023, Presidente G. Travaglino, Relatore E. Scoditti

RESPONSABILITÀ CIVILE. Contratto con effetti protettivi a favore del terzo - Configurabilità.

In tema di responsabilità risarcitoria, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della seguente questione: se nella predetta materia sia configurabile un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo oltre l'ambito della responsabilità sanitaria (unico settore nel quale sinora la fattispecie è stata riconosciuta).

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 24044 del 7 agosto 2023, Presidente A. Spirito, Relatore P. Spaziani

PROPRIETÀ. RESPONSABILITÀ CIVILE. Escavazioni ed opere del proprietario sul proprio fondo - Danni arrecati a terzi - Responsabilità ex art. 840 c.c. e/o ex art. 2053 c.c.

In tema di responsabilità per i danni prodotti nel corso di attività di escavazione su un fondo e di cedimento di opere di contenimento sotterranee, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa ai rapporti tra l'art. 840 c.c. e l'art. 2053 c.c., essendo necessario chiarire se si versi in un'ipotesi di concorso reale di norme oppure in ipotesi di concorso apparente eventualmente da risolversi in base al principio di specialità reciproca, nonché le conseguenze derivanti dalla soluzione della predetta problematica.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 25954 del 5 settembre 2023, Presidente D. Sestini, Relatore S. Saija

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE. Azione revocatoria - Adempimento di un debito scaduto - Eccezione - Decadenza.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la valenza nomofilattica della questione relativa alla natura (e alla conseguente soggezione a termini di decadenza) dell'eccezione ex art. 2901, comma 3, c.c.

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 26758 del 18 settembre 2023,
Presidente L.A. Scarano - Estensore G. Cricenti*

CONTRATTO IN GENERALE. Clausola che subordina l'efficacia del contratto al suo integrale adempimento - Interpretazione - Condizione di adempimento - Configurabilità - Ammissibilità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla interpretazione di una clausola che subordini l'efficacia del contratto al suo integrale adempimento quale "condizione di adempimento" ed alla conseguente ammissibilità di una condizione di tal fatta.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

*Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 26038 del 6 settembre 2023,
Presidente G. M. Stalla, Relatore F. Di Pisa*

TRIBUTI. Riscossione della tassa di circolazione - Termine di prescrizione per notifica cartella esattoriale - Decorrenza.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione, sollevata dalle doglianze del ricorrente, concernente la decorrenza del termine di prescrizione per la notifica della cartella esattoriale, relativa a bollo auto, emessa a seguito di avviso di accertamento, ovvero se esso decorra dalla data di notifica o dalla definitività dell'atto di accertamento (analogamente, Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 11767 del 4 maggio 2023, Presidente F. Sorrentino, Relatore A. Dell'Orfano).

*Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 26039 del 6 settembre 2023,
Presidente G. M. Stalla, Relatore F. Di Pisa*

PROCESSO TRIBUTARIO. Disposizioni sul periodo di sospensione feriale dei termini processuali - Art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017 - Portata precettiva ed interpretazione.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione, sollevata dalle doglianze dell'amministrazione finanziaria ricorrente, concernente l'effettiva portata precettiva e l'interpretazione dell'art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017, conv., con modif., dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, in relazione alle disposizioni relative al periodo di sospensione feriale dei termini.

*Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 27494 del 27 settembre 2023,
Presidente R. Crucitti, Relatore P. Di Marzio*

TRIBUTI. Rimborso IRES 2009 - Limiti di deducibilità IRAP - Costi per il personale dipendente - Contributi previdenziali ed assicurativi - Valore rilevante - Come riportato in conto economico oppure in Modello 770.

La Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la novità e rilevanza della questione, sollevata nel primo motivo di ricorso, concernente l'individuazione dell'IRAP deducibile dalla base imponibile IRES ed, in particolare, se, a tal fine, assumano rilievo tutte le spese sostenute per il personale dipendente così come

imputate nel conto economico, con le deduzioni di legge, ovvero il valore dell'IRAP come indicato nella dichiarazione dei redditi della società.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima, udienza del 06/09/2023 (dep. 22/09/2023), ord. n. 38686, Pres. M. Boni, Rel. A. Centonze

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO – DELITTI – IN GENERE – Manifestazioni usuali al disciolto partito fascista – Cd. “saluto romano” o “saluto fascista” – Configurabilità del reato di cui all’art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, ovvero di quello di cui all’art. 5, legge 20 giugno 1952, n. 645 – Natura di reati di pericolo astratto o concreto – Rapporto di specialità o di concorrenza tra le due disposizioni normative.

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“se la condotta consistente nel protendere in avanti il braccio nel “saluto fascista”, evocativa della gestualità tipica del disciolto partito fascista, tenuta nel corso di una manifestazione pubblica, senza la preventiva identificazione dei partecipanti quali esponenti di un’associazione esistente che propugni gli ideali del predetto partito, integri la fattispecie di reato di cui all’art. 2 d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ovvero quella prevista dall’art. 5 legge 30 giugno 1952, n. 645; se entrambe le disposizioni configurino un reato di pericolo concreto o di pericolo astratto e se le stesse siano tra loro in rapporto di specialità oppure possano concorrere”.